

VALUTAZIONE IRC: VOTO IN DECIMI O GIUDIZIO?

IL NODO DELLA VALUTAZIONE

Stralcio da: Sergio Cicatelli, *Voto decimale e Irc. Il nodo della valutazione*, *Insegnare Religione n. 2 2008-2009*

«Vogliamo avviare **una riflessione sulla ricaduta che il ritorno del voto decimale potrebbe avere sull'Irc**. Fin dal primo momento, infatti, numerosi Idr hanno scorto nella formulazione del DL 137 la possibilità di far rientrare anche l'Irc in questa piccola rivoluzione docimologica.

In base **all'articolo 3**, a partire dall'anno scolastico 2008-09 nelle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di I grado), *«la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi»*.

Lo stesso articolo prosegue dicendo che *«è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi»*.

È soprattutto quest'ultima postilla a suscitare le speranze degli Idr di uscire dal ghetto della valutazione separata, ma il cammino non è così rapido come potrebbe sembrare a prima vista.

Anzitutto va osservato che il DL 137/2008 **si riferisce solo alle scuole del primo ciclo**, lasciando fuori le scuole superiori, dove la valutazione è sempre stata numerica. Se anche dovesse esserci una modifica delle regole valutative per l'Irc, questa sarebbe – almeno nell'immediato – limitata al primo ciclo di istruzione. Ma sarebbe comunque il segnale di una svolta nella storia della disciplina.

Sono ormai trent'anni, dall'entrata in vigore della legge 517/77, che nelle scuole elementari e medie sono scomparsi i voti numerici, sostituiti da giudizi analitici nelle singole discipline e globali sul livello di maturazione dell'alunno. La scuola superiore è rimasta fuori da questa trasformazione, ma si è spesso pensato che anch'essa dovesse adeguarsi a un'innovazione che aveva anticipato con la riforma degli esami di maturità del 1969. Come qualcuno ricorderà, infatti, quell'esame si concludeva con un giudizio "integrato" da un voto in sessantesimi (e anche l'ammissione all'esame si basava su giudizi privi di qualsiasi accompagnamento numerico). Ma il più diretto potere comunicativo del voto finale ha fin dall'inizio fagocitato la più elaborata funzione del giudizio

Sull'Irc ha pesato finora l'effetto della legge 824, che risale al 1930 ed è attuativa del primo Concordato. Essa stabiliva all'art. 4 che *«per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae»*. All'epoca, le valutazioni di tutti gli ordini e gradi di scuola erano formulate attraverso voti e la «speciale nota» serviva a distinguere l'Ir dal resto del curriculum, perché l'Ir veteroconcordatario era espressione della religione di Stato allora vigente in Italia e poteva quindi presentarsi nella forma di una vera e propria catechesi di Stato, che doveva essere tenuta fuori dal percorso scolastico vero e proprio, nonostante la pomposa (ma di fatto vuota) formula concordataria che voleva l'Ir «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica».

Ad una scuola piegata alle finalità religiose ha fatto seguito, **dopo l'Accordo di revisione del 1984**, un Irc inserito *«nel quadro delle finalità della scuola»*, con una significativa inversione di ruoli che finora è sfuggita al legislatore ordinario, il quale ha accolto acriticamente il dettato della legge del 1930 nel Testo Unico di legislazione scolastica (**art. 309 del DLgs 297/94**), convalidando in epoca recente criteri e procedure che affondavano le loro radici in un diverso e superato contesto giuridico e culturale. Senza nemmeno tenere conto del fatto che ormai l'uso del voto era limitato alla sola scuola superiore, mentre il ricorso a giudizi verbali nelle scuole elementari e medie aveva annullato da tempo la "diversità" dell'Ir/Irc rispetto al restante processo di valutazione scolastica.

D'altra parte, il medesimo art. 309 del Testo Unico aveva recepito anche novità di altro genere relative alla valutazione e derivanti principalmente da un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati all'indomani della firma dell'Intesa Cei-Mpi sull'Irc: si trattava essenzialmente della scheda di valutazione separata *«da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica»* e non più *«da inserire nella pagella scolastica»*, come recitava la legge del 1930».

LEGGE 169

Stralcio da: Sergio Cicatelli, *Il Decreto Gelmini è legge. Quali effetti sull'Irc*.

Con la votazione in Senato del 29 ottobre scorso il DL 137, meglio noto come decreto Gelmini, è stato convertito nella **legge 169 del 30-10-2008**. Il 31 ottobre la legge è apparsa sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi efficace a tutti gli effetti. [...]

In materia di valutazione numerica del profitto è *stato aggiunto un giudizio analitico ai voti decimali*, per evitare di ridurre tutta l'operazione valutativa a un fatto di mera contabilità. *La promozione alla classe*

successiva potrà essere negata solo con decisione unanime degli insegnanti nella scuola primaria e con decisione a maggioranza nella secondaria di I grado.

L'aspetto più rilevante per l'Irc è la scomparsa della frase che nel testo iniziale del DL 137 abrogava tutte le norme in contrasto con le nuove disposizioni (e che faceva sperare nel superamento del divieto di voto anche per l'Irc). Con questa modifica acquista maggior forza il regolamento che dovrà coordinare tutte le norme vigenti in materia di valutazione e stabilire eventuali ulteriori modalità applicative della nuova impostazione. Il problema principale è la tempistica di questo regolamento, dato che i voti numerici dovranno essere assegnati nel corso degli scrutini che, nelle scuole che adottano il trimestre, potrebbero svolgersi già nel prossimo mese di dicembre. *Al momento non ci sono notizie certe sull'uscita del regolamento e sul suo contenuto. Vedremo se arriverà in tempo e se conterrà istruzioni sulla valutazione dell'Irc.*

La situazione è estremamente confusa e molte scuole hanno adottato con solerzia i voti anche per l'Irc mentre altre sono rimaste ancorate ai vecchi giudizi. *L'unica cosa certa, per ora, è che la norma riguarda solo la valutazione esterna, quella decisa in sede di scrutinio, e non quella relativa alle singole prove cui sono sottoposti gli alunni nel corso dell'anno: per queste verifiche è sempre possibile usare qualsiasi modalità valutativa, numerica o verbale, purché dichiarata e comprensibile.*

D'altra parte, l'uso del voto o del giudizio è solo una modalità comunicativa che non dovrebbe incidere, in teoria, sulla natura della valutazione. È ovvio che un voto numerico anche per l'Irc sarebbe motivo di minore discriminazione (fino ad oggi non avvertita nelle scuole del primo ciclo perché si adottava il giudizio in tutte le materie), ma va anche ricordato che "fare media" è più un fatto di immagine che di sostanza. L'alunno viene promosso non sulla base della media dei voti ma della decisione espressa dal consiglio di classe, di cui fa parte con voto deliberante anche l'Irc. Il nodo fondamentale è perciò l'applicazione del controverso comma della revisione dell'Intesa del 1990, in cui si dice che il voto dell'Irc in sede di scrutinio finale, se determinante, diviene un giudizio iscritto a verbale. Sulla controversa interpretazione di questo passo la giurisprudenza amministrativa si è ormai espressa più volte e risulta esistere una sola sentenza contraria del Tar Piemonte, contro una decina favorevoli di altri Tar. Lo stesso Ministero, con una nota del 24-10-2005, prot. 9830, ha dichiarato che «*il voto del docente di religione, quando è determinante, diventa giudizio motivato, ma ad avviso della scrivente [D.G. Ordinamenti], non perde la rilevanza del voto*». Si spera che si possa superare al più presto il limite nella comunicazione della valutazione, ma l'efficacia dell'Irc ai fini della carriera scolastica dell'alunno sembra essere assicurata. [...]

Sergio Cicatelli

PER IL MOMENTO

Non essendoci un riferimento esplicito nella Legge 169, sembra che tutto debba restare come prima, lasciando in vigore ciò che dice l'articolo 309 del Testo unico che, in proposito, dispone:

"Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae".